

QUESTION TIME COMMISSIONE FINANZE CAMERA

25 MARZO ORE 13.30

Con la sentenza n.37/2015 in data 17 marzo 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art.8, comma 24 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 e delle disposizioni successive che ne hanno prorogato l'efficacia, in base alle quali l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno attribuito incarichi dirigenziali a tempo determinato a propri funzionari, all'esito di procedure di interpello e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione.

L'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari – coerentemente con la legislazione all'epoca vigente - si è rivelato, **secondo quanto sostenuto dalle Agenzie fiscali**, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione delle loro peculiarità e delle loro attività spiccatamente operative. Si pensi – nel caso dell'Agenzia delle dogane- al presidio dei maggiori porti ed aeroporti nazionali, dei residui valichi di confine, dei principali snodi del sistema logistico nazionale e l'effettuazione di controlli a tutela del *made in Italy*, del patrimonio artistico, della salute e – nel caso dell'Agenzia delle entrate- all'attività di controllo e verifica nella lotta all'evasione fiscale ed alla gestione del contenzioso tributario.

L'intervento della Corte costituzionale non pregiudica , contrariamente a quanto paventato dagli Onorevoli Interroganti, la funzionalità delle Agenzie che – come affermato dalla stessa Corte – non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'istituto della delega anche a funzionari, per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto, la stessa Corte costituzionale richiama una consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (Sez. tributaria civile sentenze n. 220/2014, n.17044/2013, n.18515/2010) che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell'atto tributario, la provenienza dell'atto dall'ufficio in quanto idoneo ad esprimerne all'esterno la volontà. Ciò risponde,

peraltro, ai principi di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, di conservazione degli atti amministrativi e di continuità dell'azione amministrativa.

Non si intravedono, pertanto, rischi di **invalidità degli** avvisi di accertamento e **delle** cartelle esattoriali emessi. Tantomeno possono ipotizzarsi vuoti di potere, per il principio – più volte affermato in giurisprudenza – per cui occorre individuare in ogni momento un'autorità con la funzione di decidere e di provvedere.

Quanto a future iniziative, ferma la necessità di tenere conto delle indicazioni emerse dalla sentenza della Corte Costituzionale, si stanno valutando le soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all'operato delle Agenzie.

In merito alla richiesta di pubblicazione dei nominativi degli interessati dalla sentenza contenuta nell'interrogazione dell'On.le Fautilli, si rappresenta che sulla base delle disposizioni in materia di trasparenza, sul sito istituzionale delle agenzie sono pubblicati i nominativi e curriculum di tutti i soggetti preposti a uffici dirigenziali